4. Sono stanziati a favore del Comune di Roma 20 milioni di euro per le opere di mobilità e infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell'accessibilità dell'area interessata.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, di concerto con il Consiglio regionale, una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto interessato contestualmente all'acquisto e alla valorizzazione della sede di via della Pisana e di altre sedi istituzionali, assumendosi l'onere dei lavori di ristrutturazione della struttura che attualmente ospita l'Ospedale Forlanini.

6. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'UPB H22.

7. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB H22, di apposito capitolo denominato "Finanziamento all'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per opere di ristrutturazione" con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali")

1. La lettera e),del comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 4/2003 è soppressa.

2. Alla l.r. 4/2003, articolo 4, comma 2, dopo le parole "assistenza domiciliare" aggiungere le seguenti: ", gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche".

Art. 28
(Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie)

1. Al fine di rendere effettivo il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private entro il termine del 31 agosto 2007, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adempimento di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).